

Codice A1813A

D.D. 24 novembre 2015, n. 3494

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 54/15 per la realizzazione ed il mantenimento di opere di difesa spondale in destra orografica del Torrente Meletta in Comune di Carmagnola (TO), localita' Isolone, a completamento degli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica n. 39/12, assunta con determinazione dirigenziale n. 2103 in data 29/08/2012, successivamente prorogata con determinazione dirigenziale n. 12

Con nota in data 03/11/2015 il Comune di Carmagnola, C.F. 01562840015, ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica, parzialmente in sanatoria, per:

- mantenimento di un tratto di difesa spondale, costituito da gabbionata in rete metallica riempita con pietrame, di lunghezza 18m circa ed altezza 2m misurata dal piano di fondazione, realizzato in eccedenza verso valle rispetto all'intervento già oggetto di precedente autorizzazione idraulica n. 39/12, assunta con determinazione dirigenziale n. 2103 in data 29/08/2012, successivamente prorogata con determinazione dirigenziale n. 1205 in data 29/04/2014;

- completamento del suddetto tratto mediante posa di ulteriori n.2 ordini di gabbionate in elevazione, a costituire complessivamente un'altezza massima di 4m misurata dal piano di fondazione,

in destra orografica del Torrente Meletta in Comune di Carmagnola, località Isolone.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Enrico Pozzo, costituiti dalla relazione descrittiva e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è previsto il mantenimento e la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Carmagnola, con Determina Dirigenziale n. 206 del 19/10/2015 ha approvato i suddetti elaborati progettuali (aggiornamento settembre 2015).

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento e la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007;

- visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2071 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto il parere del Servizio Provinciale Tutela della Fauna e della Flora di cui alla nota prot. n. 594727/2012 del 27/07/2012;
- vista l'autorizzazione idraulica n. 39/12, assunta con determinazione dirigenziale n. 2103 in data 29/08/2012;
- vista la determinazione dirigenziale n. 1205 in data 29/04/2014 di proroga dell'autorizzazione idraulica suddetta;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Carmagnola al mantenimento in sanatoria ed al completamento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento realizzato oggetto di sanatoria, nonchè al suo completamento in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, da effettuarsi rispetto alla sua lunghezza complessiva (90m circa, compresi i risvolti a monte e a valle) ed altezza massima (4m, misurata dal piano di fondazione), nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota inferiore di almeno m 1 rispetto alla quota più depressa di fondo d'alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
3. al completamento dell'opera di difesa spondale la stessa dovrà risultare risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza comunque non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per l'esecuzione dell'intervento di difesa dovrà essere usato esclusivamente per il rimbottimento delle sponde e per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali

innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

17. si richiamano, quale parte integrante della presente determinazione, le prescrizioni contenute nella parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 2103 in data 29/08/2012, con la quale questo Settore ha rilasciato l'autorizzazione idraulica n. 39/12, nonché della successiva determinazione dirigenziale n. 1205 in data 29/04/2014 di proroga dell'autorizzazione idraulica anzidetta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone